

LA GARANZIA DELL' OSSERVANZA DELLE NORME SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO «BRUXELLES I»

PIETRO FRANZINA

*Professore associato di Diritto internazionale
Università degli Studi di Ferrara*

Recibido: 21.01.2011 / Aceptado: 31.01.2011

Riassunto: Nella proposta di revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. regolamento «Bruxelles I»), presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2010, vengono affacciate fra le altre cose delle modifiche riguardanti le norme in tema di controllo della competenza giurisdizionale. Stando alla proposta, il giudice dovrebbe anzitutto procedere sistematicamente d'ufficio alla verifica della propria competenza (ora, invece, ciò avviene solo quando il convenuto, domiciliato in uno Stato membro, sia rimasto contumace, e quando la competenza esclusiva a conoscere della causa spetti alle autorità di un altro Stato membro). In secondo luogo, si prevede che nelle controversie in materia assicurativa, di consumo e di lavoro l'attore abbia l'onere di informare il convenuto, nell'atto introduttivo del giudizio, circa il suo diritto di eccepire, se del caso, l'incompetenza del giudice adito e circa le conseguenze di una comparizione in giudizio non assortita di eccezioni (oneri siffatti sono oggi estranei alla disciplina regolamentare). Tali modifiche vanno lette alla luce della scelta dei redattori della proposta di sopprimere gli ostacoli alla circolazione delle decisioni (sin qui previsti dall'art. 35 del regolamento n. 44/2001) connessi al mancato rispetto di talune regole sulla competenza. Lo scritto propone un'analisi critica delle modifiche prospettate dalla Commissione, soffermandosi altresì su un tema, legato ai precedenti, che la proposta omette di trattare: il tema degli effetti che le pronunce relative alla competenza giurisdizionale sono in grado di spiegare negli Stati diversi dallo Stato d'origine, e il problema relativo alle forme e ai modi dell'eventuale «trasferimento» della causa, a seguito della declinatoria, dal giudice privo di competenza al giudice di un diverso Stato membro che ne risulti invece provvisto.

Parole chiave: competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, accertamento del titolo di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere, diritto a un giusto processo, *translatio iudicii*.

Abstract: The proposed regulation aimed at amending (EC) regulation no. 44/2001 (the «Brussels I» regulation), presented by the Commission on 14 December 2010, purports to modify inter alia the rules governing the examination of issues of jurisdiction within proceedings in civil and commercial matters. According to the proposal, the seised court should always declare of its own motion that it has no jurisdiction, if that is the case according to the regulation (existing rules only require an ex officio declaration only where the defendant, domiciled in a Member State, does not enter an appearance, and when the courts of another Member State have exclusive jurisdiction to hear the case). The Commission's proposal further provides that in matters relating to insurance or to consumer and employment contracts, the document instituting the proceedings should contain information for the defendant as to his right to contest the jurisdiction of the court and the consequences of entering an appearance (at present, no information in this respect is required by the regulation). On the background of these amendments lies a decision taken by the drafters of the proposal: the decision of abolishing the obstacles that, today, according to Article 35 of the regulation, prevent a judgment from being recognised and enforced abroad for reasons relating to the lack of jurisdiction of the court that rendered it. The paper proposes a critical assessment of the proposed modifications. It also deals with an issue, connected with

the foregoing, which the Commission's proposal appear to neglect: the issue regarding the cross-border effects of judgments and the question regarding how proceedings instituted before one court might be «transferred» to the court of a different Member State as a consequence of the former declaring his lack of jurisdiction.

Key words: jurisdiction in civil and commercial matters, examination as to jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgments, right to fair trial, *translatio iudicii*.

Sommario: I. Le novità affacciate dalla proposta di revisione del regolamento «Bruxelles I» sul terreno della competenza giurisdizionale. II. Il ruolo dei meccanismi posti a presidio dell'osservanza delle norme sulla giurisdizione nell'economia del regolamento n. 44/2001 e il senso delle relative innovazioni alla luce degli obiettivi generali della revisione. III. Il rilievo ufficioso del difetto di giurisdizione e i rapporti fra la soluzione prospettata dalla proposta e la proroga tacita della competenza giurisdizionale. IV. Gli oneri informativi posti a carico dell'attore con riguardo al diritto del convenuto di eccepire l'incompetenza del giudice adito e le conseguenze di una comparizione priva di eccezioni. V. Cenni in merito al discutibile silenzio della proposta rispetto al problema del raccordo fra la declinatoria della competenza e il procedimento successivamente instaurato innanzi al giudice competente. VI. Considerazioni conclusive.

I. Le novità affacciate dalla proposta di revisione del regolamento «Bruxelles I» sul terreno della competenza giurisdizionale

1. La proposta di revisione del regolamento n. 44/2001/CE, presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2010¹ a seguito della pubblicazione del rapporto concernente l'applicazione del regolamento negli Stati membri² e il Libro verde del 21 aprile 2009³, affaccia –per quanto riguardo la disciplina della competenza giurisdizionale– fondamentalmente quattro ordini di innovazioni⁴.

In sintesi, vengono prefigurati degli interventi volti a: a) modificare le condizioni di applicabilità del regime uniforme, prevedendo che ad esso debba sistematicamente farsi ricorso anche rispetto alle domande giudiziali proposte nei confronti di persone non domiciliate nel territorio di uno Stato membro⁵; b) introdurre, alla luce dell'innovazione precedente, nuovi titoli di giurisdizione destinati ad operare in via sussidiaria (per l'ipotesi, cioè, in cui le altre norme uniformi non attribuiscono la cognizione della lite ai giudici di alcuno Stato membro), allorché il convenuto sia domiciliato al di fuori dello spazio giudiziario europeo⁶; c) apportare una serie di modifiche puntuali alle norme del capo II, senza

¹ Doc. COM/2010/748 def.

² Doc. COM/2009/174 def. Il rapporto della Commissione fa seguito alla pubblicazione di un rapporto elaborato dai professori Hess, Pfeiffer e Schlosser per conto della stessa Commissione, consultabile nel sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale all'indirizzo <http://ec.europa.eu/civiljustice> (c.d. Heidelberg Report).

³ Doc. COM/2009/175 def.

⁴ In generale, sul dibattito che ha circondato l'avvio dei lavori di revisione del regolamento «Bruxelles I», v. F. SALERNO, «Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001», in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, 1, p. 5 ss.

⁵ Nel 16° considerando della proposta si legge che «[i]n order to promote the interests of claimants and defendants and promote the proper administration of justice within the Union, the circumstance that the defendant is domiciled in a third State should no longer entail the non-application of certain Union rules on jurisdiction, and there should no longer be any referral to national law»; il nuovo regolamento –si aggiunge al 17° considerando– reca «a complete set of rules on international jurisdiction of the courts in the Member States». Sulla estensione della sfera di applicazione personale del regolamento v. per tutti A. BONOMI, «The Opportunity and the Modalities of the Introduction of *erga omnes* EC Rules on Jurisdiction», in *The external dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, a cura di A. Malatesta, S. Bariatti e F. Pocar, Padova, 2008, p. 149 ss.

⁶ Si tratta dell'art. 25, che istituisce un foro del patrimonio («Where no court of a Member State has jurisdiction in accordance with Articles 2 to 24, jurisdiction shall lie with the courts of the Member State where property belonging to the defendant is located, provided that (a) the value of the property is not disproportionate to the value of the claim; and (b) the dispute has a sufficient connection with the Member State of the court seised»), e dell'art. 26, istitutivo di un foro di necessità («Where no court of a Member State has jurisdiction under this Regulation, the courts of a Member State may, on an exceptional basis, hear

alterarne l'impianto (se non per fare spazio ai fori sussidiari): accanto a vari interventi formali, spesso conseguenti alla prospettata estensione dell'applicabilità *ratione personae* del regime uniforme⁷, viene proposta l'introduzione di modifiche di non trascurabile impatto pratico (come la nuova stesura dell'art. 18, par. 1, del regolamento, tesa a consentire il litisconsorzio passivo facoltativo nelle liti in materia di lavoro)⁸ e vere e proprie integrazioni del quadro esistente (è il caso, in particolare, del foro speciale per le azioni reali e possessorie su beni mobili: art. 5, punto 3)⁹; *d*) modificare le norme concernenti il controllo della competenza giurisdizionale: da un lato, il futuro regolamento dovrebbe sopprimere gli ostacoli alla circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo connessi al mancato rispetto di alcune regole sulla competenza (ostacoli sin qui contemplati dall'art. 35 del regolamento «Bruxelles I»); dall'altro, dovrebbe accrescere (almeno *prima facie*) l'effettività dei procedimenti volti all'accertamento del titolo di giurisdizione, generalizzando i poteri officiosi del giudice quanto all'introduzione della *quaestio iurisdictionis* (art. 27) e imponendo all'attore, per alcune liti, l'onere di informare il convenuto relativamente al diritto di eccepire l'incompetenza del giudice adito e alle conseguenze di una costituzione in giudizio non corredata da una siffatta eccezione (art. 24, par. 2).

In questo scritto l'attenzione si concentrerà sulle innovazioni indicate da ultimo.

II. Il ruolo dei meccanismi posti a presidio dell'osservanza delle norme sulla giurisdizione nell'economia del regolamento n. 44/2001 e il senso delle relative innovazioni alla luce degli obiettivi generali della revisione

2. La ragion d'essere delle novità prospettate dalla Commissione in tema di controllo della competenza giurisdizionale va apprezzata alla luce degli obiettivi di insieme della proposta. Questa –come emerge in particolare dal 9° e dal 23° considerando– tende in particolare a rendere più agevole la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo.

La principale misura rivolta a questo scopo consiste nell'eliminazione, per la generalità dei provvedimenti relativi alla «materia civile e commerciale», delle procedure suscettibili di fraporsi tra l'emissione della pronuncia in uno Stato membro e la sua esecuzione in un altro Stato membro (una disciplina modellata sul sistema esistente rimane peraltro applicabile ad alcune specifiche categorie di sentenze). Un simile sviluppo –si legge nel 24° considerando– dev'essere affiancato da idonee garanzie tese ad assicurare il rispetto dei diritti processuali fondamentali.

3. Nell'economia di una disciplina a carattere «doppio», come la Convenzione di Bruxelles del 1968 e lo stesso regolamento n. 44/2001, l'unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale concorre ad integrare, sotto il profilo appena indicato, i presupposti su cui riposa l'accelerazione e la semplificazione dei meccanismi relativi alla circolazione delle pronunce giudiziarie. Modulando le opportunità di accesso alla giustizia offerte all'attore e le opportunità, per il convenuto, di contrastare in modo agevole le pretese affacciate nei suoi confronti, le norme sulla giurisdizione contribuiscono ad assicurare il carattere equo dei procedimenti tesi a tutelare in giudizio le posizioni conferite ai singoli dal diritto sostanziale. Per assolvere questo compito, le norme sulla competenza giurisdizionale debbono fondamentalmente salvaguardare le ragionevoli aspettative delle parti quanto al luogo in cui la causa

the case if the right to a fair trial or the right to access to justice so requires, in particular: (a) if proceedings cannot reasonably be brought or conducted or would be impossible in a third State with which the dispute is closely connected; or (b) if a judgment given on the claim in a third State would not be entitled to recognition and enforcement in the Member State of the court seised under the law of that State and such recognition and enforcement is necessary to ensure that the rights of the claimant are satisfied; and the dispute has a sufficient connection with the Member State of the court seised»).

⁷ È il caso, ad esempio, dell'*incipit* dell'art. 5, che ora non fa più riferimento all'ipotesi del convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro.

⁸ Si tratta, in sostanza, di una «reazione» alla soluzione –evidentemente giudicata inopportuna– cui è pervenuta Corte giust., 22 maggio 2008, causa C-462/06, *Glaxosmithkline*, punti 13 ss.

⁹ In virtù di tale disposizione, la cognizione delle liti concernenti «rights *in rem* or possession in moveable property» spetta, oltre che ai giudici dello Stato membro in cui si trova il domicilio del convenuto, al giudice del luogo «where the property is situated».

potrà radicarsi (12° e 13° considerando della proposta) e soddisfare le ragioni della buona amministrazione della giustizia (13° considerando). Il regime uniforme, in altre parole, riconosce alle parti un vero e proprio *diritto* a ricevere «ascolto» presso il giudice ivi indicato come competente: tale diritto concorre ad assicurare il carattere equo del processo e a giustificare che il suo «prodotto» –la decisione– circoli agevolmente nell'insieme degli Stati membri¹⁰.

Oggi, nel regolamento «Bruxelles I», come già nella Convenzione di Bruxelles, la *concreta* osservanza delle regole sulla giurisdizione non rientra –almeno in linea di principio– fra le condizioni da cui dipendono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere¹¹. Nonostante la connotazione «funzionale» appena posta in luce, la violazione di tali regole (o il fatto che esse non siano neppure venute in considerazione, ove si tratti di procedimenti estranei alla sfera applicativa personale della normativa uniforme), non impedisce in linea di massima che la pronuncia spieghi i propri effetti nell'insieme dello spazio giudiziario europeo. Solo in ipotesi circoscritte, soggette alle regole in materia assicurativa e in materia di contratti conclusi dai consumatori, o all'operare dei fori esclusivi, la mancata osservanza della disciplina uniforme è suscettibile di ostacolare –sotto il regime attualmente in vigore– il riconoscimento della sentenza¹². A conferma del carattere eccezionale dell'eventualità appena descritta, il regolamento (riprendendo anche in questo la Convenzione) esclude che le norme sulla giurisdizione (e in particolare quelle nazionali, applicabili ai procedimenti promossi nei confronti di persone non domiciliate nel territorio dell'Unione europea) possano venire in rilievo nella verifica della compatibilità della decisione *de qua* rispetto all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto¹³.

4. Nell'ambito di una strategia prioritariamente diretta, come detto, a facilitare la circolazione delle decisioni, gli autori della proposta hanno inteso ridurre ulteriormente, fino a sopprimerli del tutto, gli ostacoli legati alla concreta osservanza delle regole sulla competenza¹⁴. Alla luce di tale sviluppo, essi si sono sforzati di definire un nuovo equilibrio fra le ragioni del corretto funzionamento del mercato interno e i diritti della difesa, prospettando a tal fine delle innovazioni volte ad accrescere, entro lo Stato membro d'origine, l'effettivo rispetto delle regole sulla competenza.

Le soluzioni elaborate a questo fine suggeriscono tuttavia, come ci si appresta a rilevare, alcune considerazioni di carattere critico.

III. Il rilievo officioso del difetto di giurisdizione e i rapporti fra la soluzione prospettata dalla proposta e la proroga tacita della competenza giurisdizionale

5. L'art. 27 della proposta –se ne è accennato– prevede che il giudice investito a titolo principale di una domanda ricompresa nella sfera materiale della normativa uniforme debba dichiarare d'ufficio la propria incompetenza ogniqualvolta sia privo di giurisdizione *in base al regolamento*. Nei fatti, la proposta trasforma in regola generale una soluzione –quella del rilievo officioso dell'incompetenza– attualmente confinata a due ipotesi puntuali: quella che si verifica quando, in forza delle norme uniformi, il giudice di un altro Stato membro sia competente in via esclusiva (art. 25 del regolamento «Bruxelles I»), e quella che si verifica quando il convenuto, domiciliato in uno Stato membro, non sia comparso innanzi al giudice (art. 26).

¹⁰ In argomento, sia consentito rinviare a P. FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale*, Padova, 2006, p. 90 ss.

¹¹ F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni nel regolamento (CE) n. 44/2001*, 3ª ed., Padova, 2006, p. 320 ss.; H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 4ª ed., Paris, 2010, 399 ss.

¹² Art. 35, par. 1, del regolamento n. 44/2001.

¹³ Art. 35, par. 3, del regolamento n. 44/2001.

¹⁴ Ciò perlomeno se si ritiene –come sembra opportuno, anche per ragione di sostanziale continuità col regime esistente– che l'art. 46 della proposta, relativo alla non riconoscibilità delle decisioni per contrarietà con l'ordine pubblico «processuale», sia in linea di principio inapplicabile a «patologie» del processo riguardanti la competenza giurisdizionale.

6. Conviene anzitutto interrogarsi sul rapporto che la soluzione accolta dalla proposta intrattiene con la proroga tacita della competenza giurisdizionale¹⁵. L'art. 24, par. 1, della proposta –identico all'art. 24 del regolamento– dispone che il giudice, al di là dei casi in cui la sua competenza abbia titolo in altre disposizioni, sia abilitato a pronunciarsi sulla domanda allorché il convenuto sia comparso innanzi a lui senza eccepire l'incompetenza, sempre che non esista un altro giudice competente in via esclusiva.

Il meccanismo della proroga tacita non è di per sé incompatibile con una previsione, come quella della proposta, che riconosca al giudice la possibilità di trattare e decidere la *quaestio iurisdictionis* anche in mancanza di un'iniziativa delle parti¹⁶. Beninteso, ove ricorrano i requisiti della proroga, tale *quaestio*, una volta introdotta, andrà risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione.

L'innovazione prefigurata dalla proposta integra una limitata modifica del quadro esistente. E infatti: (a) qualora sussista la competenza esclusiva del giudice di un altro Stato membro, l'incompetenza seguirà a dover essere dichiarata d'ufficio dal giudice adito; (b) la comparizione del convenuto, ove non sia accompagnata da una tempestiva eccezione di incompetenza, determinerà –come prima– il legittimo radicamento della causa innanzi al giudice adito: e ciò si verificherà, come ora, a prescindere dal fatto che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro o in uno Stato terzo¹⁷, così come resterà che la lite riguardi taluna delle materie –assicurazioni, contratti conclusi dai consumatori, rapporti di lavoro– per le quali il regolamento detta un regime «protettivo»¹⁸; (c) in caso di mancata comparizione del convenuto, nulla cambia per effetto della proposta per l'ipotesi in cui il giudizio sia promosso nei confronti di una persona domiciliata in uno Stato membro: come avviene già oggi, il giudice dovrà accertare d'ufficio la propria incompetenza.

Di fatto, è solo nell'ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato al di fuori dello spazio giudiziario europeo che la modifica affacciata nella proposta sembra rivestire una valenza effettivamente innovativa: «correggendo» una diversità di trattamento difficilmente giustificabile, specie ora che il regime uniforme si appresta a trovare sistematicamente applicazione anche nei riguardi dei convenuti «non europei», la norma permette al giudice di trattare e decidere d'ufficio *anche in questo caso* la questione della propria competenza.

7. Alla luce di quanto precede, la proposta prefigura sotto questo aspetto un innalzamento di fatto assai timido delle garanzie del convenuto. Il suo merito, semmai, sta nella semplificazione che essa apporta al quadro della normativa uniforme: la circostanza che il domicilio del convenuto si trovi in uno Stato membro o in uno Stato terzo è indifferente ai fini delle regole da seguire nell'accertamento del titolo di giurisdizione; e anche la «natura» del difetto di giurisdizione non influenza, in linea di principio, i poteri del giudice circa l'introduzione della *quaestio iurisdictionis* nel processo (la soluzione della *quaestio*, quella sì, resta influenzata dalla natura delle norme in gioco: l'incompetenza che derivi dall'esistenza di una competenza esclusiva altrui continua infatti ad imporsi «imperativamente» al giudice, dato che –come detto– i fori esclusivi continuano a non essere incisi dalla proroga tacita).

Si tratta peraltro, anche così, di un risultato scarsamente incisivo. Il «nuovo» regolamento «Bruxelles I», se sarà approvato nei termini di cui alla proposta, continuerà a dettare una disciplina incompleta della verifica del titolo di giurisdizione¹⁹: spetterà ancora alle norme del foro il compito di disciplinare

¹⁵ Sulla proroga tacita della competenza, v. per tutti A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, «Article 24», in *Brussels I Regulation - European Commentaries in Private International Law*, a cura di U. Magnus e P. Mankowski, München, 2007, p. 436 ss.

¹⁶ La stessa situazione, del resto, si incontra nel regolamento n. 4/2009/CE del 18 dicembre 2008 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile e l'efficacia delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari: v. gli articoli 5 e 10.

¹⁷ Il funzionamento della proroga tacita, come emerge da Corte giust., 13 luglio 2000, causa C-412/98, *Group Josi*, p. I-5925 ss., punto 44, è infatti già oggi indifferente a tale circostanza. V. in proposito, ampiamente, A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, op. cit., p. 28 ss.

¹⁸ Cfr. Corte giust., 20 maggio 2010, causa C-111/09, *Bilas*, punti 21 ss. In argomento, S. MARINO, «La proroga tacita di giurisdizione nei contratti conclusi dalle parti deboli: la sentenza *Bilas*», *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, p. 915 ss.

¹⁹ V. in proposito, più diffusamente, P. FRANZINA, «Il coordinamento fra *lex fori* e norme uniformi nell'accertamento del titolo di giurisdizione secondo il regolamento (CE) n. 44/2001», *Rivista di diritto internazionale*, 2004, p. 345 ss., e I. QUEIROLO,

gli aspetti di tale procedimento non «coperti» dalla disciplina uniforme, e dunque i tempi e i modi della introduzione della *quaestio* nel dibattito processuale, gli effetti della relativa decisione all'interno del procedimento e fuori di esso etc. La diversità delle regole nazionali in questo campo non è necessariamente fonte di inconvenienti. In qualche caso, tuttavia, la mancanza di omogeneità può nuocere all'effetto utile del regolamento e all'esigenza che le garanzie da esso predisposte operino con un'intensità equivalente nei vari Stati membri.

Difficoltà come quelle appena evocate possono interessare, fra le altre, le norme che identificano il momento del processo in cui la *quaestio iurisdictionis* dev'essere trattata e decisa. La possibilità –di cui gode ad esempio il giudice italiano in forza dell'art. 187, 3° comma, del codice di procedura civile²⁰– di «riservare al merito» la decisione sulla questione di giurisdizione, contribuisce nei fatti a «marginalizzare» il ruolo del giudice, a dispetto del *favor* espresso dalla proposta con l'accentuazione, almeno formale, dei poteri ufficiosi del giudice, verso l'assunzione da parte di costui di una veste «attiva» rispetto alla verifica della competenza.

Così, nei paesi in cui il giudice decide sistematicamente *il prima possibile* le questioni pregiudiziali, la mancata comparizione del convenuto determinerà senz'altro –ove non sussistano idonei titoli di giurisdizione in favore del foro– la declinatoria della domanda in rito; viceversa, nei paesi in cui tale verifica può essere facilmente posticipata alla trattazione del merito, l'iniziale contumacia del convenuto non produrrà un'analogha conseguenza ogniqualvolta risulti seguita, anche tardivamente, da una sua comparizione non corredata da eccezioni.

Al di là dell'ipotesi appena richiamata, una soluzione tempestiva della questione concernente la giurisdizione, oltre a soddisfare in linea di principio le esigenze della ragionevole durata del procedimento (un valore, questo, che la cooperazione giudiziaria non può omettere di perseguire, visto quanto prescrivono l'art. 6 TUE e l'art. 67 TFUE), bene si attaglia all'idea –più volte richiamata dalla Corte di giustizia²¹, ed esplicitamente inscritta nel preambolo del regolamento n. 44/2001 (12° considerando)– secondo cui le norme attributive della competenza debbono essere capaci di esiti applicativi astrattamente prevedibili, tali cioè da poter essere determinati in modo «meccanico». L'agevole verifica della *potestas iudicandi* del giudice, di cui tale «meccanicità» è uno degli strumenti, chiede che la questione di giurisdizione venga decisa *in linea di principio* senza che occorra procedere all'esame del merito della lite²².

8. Il silenzio della proposta –a fronte della disomogeneità delle regole e delle prassi nazionali in argomento²³– lascia in questo senso piuttosto perplessi²⁴.

È da chiedersi, in particolare, se la sensibilità dimostrata dai redattori della proposta per i tempi della verifica della giurisdizione in caso di litispendenza (l'art. 29, par. 2, dispone a questo proposito che la questione vada decisa per regola entro un termine di sei mesi) non possa trovare, nel futuro regolamento, un'espressione più ampia, e unitaria. Si potrebbe cioè prevedere che il giudice –a prescindere dal fatto che sia stato instaurato un procedimento «parallelo» in un altro Stato membro, o meno– debba in linea di principio pronunciarsi sulla *quaestio iurisdictionis* il prima possibile, con

«Article 25», in *Brussels I Regulation - European Commentaries in Private International Law*, a cura di U. Magnus e P. Manowski, München, 2007, p. 453 ss.

²⁰ L'art. 187 del codice di procedura civile italiano, dopo aver stabilito, al secondo comma, che il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio, dispone –al terzo comma– che il giudice «provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, *ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito*».

²¹ Cfr. ad esempio Corte giust., 29 giugno 1994, causa C-288/92, *Custom Made Commercial*, punti 13 ss.

²² In questo senso, del resto, si era espressa la Corte di giustizia già nella sentenza 22 marzo 1983, causa 34/82, *Peters*, punto 17.

²³ Cfr. il c.d. Heidelberg Report (v. supra, nota 2), par. 175 ss.

²⁴ L'opportunità di apportare delle integrazioni in questo campo alla disciplina regolamentare era stata segnalata nel rapporto di cui alla nota precedente, dove si legge, fra le altre cose, che «a separate preliminary decision of the jurisdictional issues may be helpful for a speedy and inexpensive determination of this question», pur essendo vero che «an application for a preliminary ruling can be used as an instrument to delay a final judgment»; in tali condizioni, conclude il rapporto, «it may be advisable to add to Section 8 a clause stating that preliminary rulings on jurisdiction should be made without delay».

un autonomo provvedimento; ciò, beninteso, compatibilmente con le esigenze connesse alla prova dei fatti suscettibili di determinare la competenza (sempre che tale prova si renda necessaria) e fermo restando il diritto delle parti di disporre di un tempo sufficiente per la preparazione delle proprie difese a questo riguardo. Una simile scansione dei tempi processuali dovrebbe poter essere disattesa solo in casi eccezionali (come del resto prevede l'art. 29, par. 2, della proposta nel particolare contesto della litispendenza), per ragioni specificamente motivate, connesse a interessi meritevoli di considerazione nella prospettiva del regolamento²⁵.

In quest'ottica, una dilatazione dei tempi occorrenti alla decisione della *quaestio iurisdictionis* potrebbe ad esempio giustificarsi, in deroga alla soluzione di principio appena ipotizzata, nel caso in cui la competenza del giudice adito sembri poter essere affermata solo in forza della nuova regola istitutiva di un foro di necessità (art. 26 della proposta): se è vero –come si è cercato di dimostrare altrove²⁶– che il meccanismo appena ricordato fa dipendere l'esistenza della giurisdizione da interessi di indole materiale, da apprezzarsi caso per caso, è plausibile che la valutazione di tali interessi imponga al giudice una serie di attività processuali (di trattazione e, se del caso, di istruzione della causa nel merito) incompatibili con una decisione «anticipata» della questione di giurisdizione.

IV. Gli oneri informativi posti a carico dell'attore con riguardo al diritto del convenuto di eccepire l'incompetenza del giudice adito e le conseguenze di una comparizione priva di eccezioni

9. Nella proposta –come si è avuto modo di anticipare– la garanzia del diritto del convenuto ad essere giudicato da un organo competente in base alle norme uniformi ispira la previsione di nuovi, specifici oneri informativi posti a carico dell'attore. L'art. 24, par. 2, della proposta dispone infatti che rispetto alle liti soggette alle sezioni 2, 3 e 4 del capo II (le liti, cioè, in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori e di rapporti individuali di lavoro), l'atto introduttivo del giudizio debba contenere delle informazioni rivolte al convenuto quanto al diritto di quest'ultimo di eccepire la giurisdizione del giudice adito e quanto alle conseguenze della sua eventuale comparizione in giudizio non accompagnata da una simile eccezione. Il giudice adito, si aggiunge, prima di ritenere tacitamente prorogata la propria competenza in forza dell'art. 24, par. 1, deve accertare che gli oneri predetti siano stati soddisfatti.

La norma, che appare volta –come l'art. 27– a «bilanciare» la soppressione degli ostacoli alla circolazione delle decisioni attualmente contemplati dall'art. 35 del regolamento n. 44/2001, rischia di rivelarsi per vari aspetti scarsamente efficace. Essa, è ben vero, riconduce ad unità sotto questo profilo la disciplina dell'accertamento del titolo di giurisdizione allorché siano in gioco dei fori «protettivi» (mentre oggi, nel regolamento «Bruxelles I», la garanzia della non riconoscibilità delle decisioni per ragioni attinenti alla competenza giurisdizionale opera soltanto con riferimento alle controversie assicurative e di consumo). Non è meno vero, tuttavia, che il rafforzamento della posizione del convenuto è qui perseguito attraverso un mero requisito formale (l'inserimento dell'informativa nell'atto introduttivo del giudizio), che traducendosi in una formula di rito potrebbe non ricevere presso il convenuto (o chi lo rappresenta) l'attenzione che la posta in gioco, viceversa, dovrebbe comportare.

Anzi, la previsione di uno specifico obbligo informativo a carico dell'attore, unitamente all'onere del giudice di verificarne l'osservanza, induce a credere che lo stesso giudice –benché investito in questo campo di poteri ufficiali, come si è visto– non possa accertare *altrimenti* il verificarsi della proroga tacita, né possa, prima di pronunciarsi sulla propria competenza, attirare in altro modo l'attenzione del convenuto sulle implicazioni della sua condotta processuale. L'accertamento del titolo di giurisdizione (ove sia rappresentato dall'inerzia del convenuto e si verta in una delle specifiche materie sopra indicate) assume per questa via una connotazione «rigida»: quando il «rischio» della proroga sia entrato nella «sfera di conoscibilità» del convenuto, fosse anche solamente tramite l'inserzione nella domanda

²⁵ L'interesse a una celere definizione della lite, in primo luogo. Su questa base, ad esempio, risulterebbero di fatto offerti al giudice i mezzi per contrastare eventuali pratiche dilatorie connesse alla formulazione di eccezioni di incompetenza manifestamente infondate.

²⁶ P. FRANZINA, «Sul *forum necessitatis* nello spazio giudiziario europeo», *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 1121 ss.

giudiziale di una semplice formula, il comportamento processuale dello stesso convenuto è in grado da solo di determinare il radicamento della competenza in capo al giudice adito secondo lo schema dell'art. 24, par. 1, della proposta; e ciò senza che il giudice possa valorizzare l'esistenza di elementi (quale potrebbe essere, ad esempio, il fatto che il convenuto, parte debole del rapporto, si sia costituito in giudizio senza il patrocinio di un difensore, omettendo di eccepire l'incompetenza) che appaiano suscettibili di colorare come non equo, nella fattispecie, un simile effetto. Una soluzione, questa, senz'altro coerente con l'obiettivo di speditezza e prevedibilità del regime della giurisdizione, ma potenzialmente poco idonea a salvaguardare in modo pieno ed effettivo i valori su cui le norme uniformi sulla giurisdizione dichiarano di fondarsi (la garanzia di una opportunità di «ascolto» presso il giudice che risulti ragionevolmente agevole da esercitare per entrambe le parti, la garanzia che la lite sia trattata e decisa da un giudice ragionevolmente «prossimo» agli elementi della controversia, etc.).

10. La soluzione accolta dalla proposta suscita del resto anche altre perplessità. L'idea di prevedere degli oneri informativi come quelli sopra descritti solo per le liti in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori e rapporti di lavoro segnala l'intenzione di predisporre delle cautele speciali allorché la controversia riguardi una relazione giuridica in cui una delle parti rivesta una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra (rispettivamente l'assicurato, il contraente e il beneficiario della polizza, il consumatore, il prestatore di lavoro). La norma dettata dalla proposta, tuttavia, per come è formulata, si applica indifferentemente anche all'ipotesi in cui l'azione sia promossa dalla «parte debole» del rapporto nei confronti dell'altro contraente. Riesce peraltro difficile capire quali ragioni, nel caso indicato da ultimo, giustifichino l'applicazione del regime informativo «aggravato» previsto dalla proposta (tanto più che –al di fuori delle particolari materie sopra menzionate– quel medesimo convenuto «forte» non beneficerebbe di alcun vantaggio «informativo»).

11. Dubbi, sotto un diverso profilo, possono essere espressi in ordine alle modalità tecniche con cui gli oneri informativi previsti dall'art. 24, par. 2, della proposta possono essere assolti nel quadro di particolari schemi procedurali, suscettibili di essere impiegati nell'ambito di taluna delle materie sopra ricordate. Non è semplice, ad esempio, capire in che modo possano essere fornite al convenuto le informazioni prescritte dalla norma citata allorché una controversia di modesta entità (sorta ad esempio da un contratto di consumo) venga portata di fronte ad un giudice nelle forme di cui al regolamento n. 861/2007/CE dell'11 luglio 2007. Tale procedimento, rigidamente strutturato attorno all'impiego di moduli standard, non sembra infatti lasciare spazio all'inserimento di formule aggiuntive, come quella affacciata dalla proposta. La clausola di salvaguardia che si rinviene nell'art. 78 della proposta parrebbe a rigore inapplicabile a un tale conflitto, in quanto testualmente intesa a far salve le norme contenute in atti di diritto derivato o nelle norme nazionali armonizzate in attuazione di essi le quali disciplinano la giurisdizione in materie particolari («provisions governing jurisdiction ... in specific matters»; «dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire»). Nel caso appena ipotizzato, invece, non si tratta di norme che «disciplinano» la giurisdizione, quanto piuttosto di norme che regolano (anche con ricadute sul regime della giurisdizione) la fase introduttiva del procedimento e il contenuto degli atti in cui essa si sostanzia.

V. Cenni in merito al discutibile silenzio della proposta rispetto al problema del raccordo fra la declinatoria della competenza e il procedimento successivamente instaurato innanzi al giudice competente

12. Rispetto ai meccanismi processuali che presiedono all'osservanza delle regole sulla giurisdizione, la proposta suggerisce qualche rilievo anche per ciò che *non* dice.

Come la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il regolamento n. 44/2001, anche la proposta omette di prendere posizione in merito al problema degli effetti della pronuncia resa dal giudice circa la propria giurisdizione, in particolare ove si tratti di una pronuncia che ne neghi la sussistenza nel caso concreto.

Il tema è troppo complesso per essere adeguatamente affrontato in questa sede²⁷. Basti qui dire che rispetto a uno spazio giudiziario che si vuole integrato vi sono plausibilmente delle buone ragioni per conferire almeno un minimo di omogeneità alle regole che disciplinano gli effetti della declinatoria della giurisdizione, assicurando un raccordo fra la prima azione, promossa davanti a un giudice poi dichiarato incompetente, e l'azione successiva; ciò, in particolare, in funzione della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda, e –se del caso– in funzione della utilizzabilità innanzi al giudice competente di eventuali attività processuali, ad esempio istruttorie, eventualmente svolte dal primo giudice, specie se non ripetibili²⁸. Un simile coordinamento accrescerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale negli Stati membri, rivelandosi strumentale agli stessi obiettivi cui risulta ispirata, in generale, la creazione (e, oggi, la revisione) di una normativa uniforme, in Europa, relativa alla giurisdizione e all'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale²⁹.

13. La realizzazione di un simile raccordo presuppone il superamento di difficoltà tecniche di non poco momento. Si tratta di difficoltà connesse, per un verso, alla eterogeneità dei modelli processuali che per questa via si tratterebbe di mettere in «comunicazione», e per un altro verso al fatto che

²⁷ Per un'analisi più articolata, riferita al regime attualmente vigente, v. in particolare S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, 5ª ed., Torino, 2006, p. 223 ss. In argomento, v. altresì G. TARZIA, «Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle Convenzioni dell'Aja e di Bruxelles», *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1969, p. 165, e G. CAMPEIS, A. DE PAULI, *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, p. 57 s. Più di recente, v. C. ASPRELLA, *La translatio iudicii*, Milano, 2010, p. 205 ss.

²⁸ Il tema è stato affrontato in una risalente pronuncia della Corte di cassazione italiana (sentenza 8 giugno 1987 n. 5357, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1988, p. 326 ss.), di cui giova richiamare i passaggi salienti. La Corte, riferendosi all'art. 2966 del codice civile italiano, ha anzitutto rilevato come nell'ordinamento italiano la decadenza da un diritto possa essere impedita solo dal compimento di un atto che rappresenti l'esercizio del diritto «nella sua forma tipica». Ciò avviene, in caso di citazione in giudizio, solo se il debitore sia convenuto davanti al giudice competente o sia citato in riassunzione, nei termini di legge (art. 50 del codice di procedura civile), davanti al giudice competente. Ciò detto, la Corte, volgendo lo sguardo all'art. III, § 6, 4° comma, della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico nei trasporti internazionali (per cui «il vettore e la nave saranno esonerati da ogni responsabilità per perdite o danni, se non sarà promosso giudizio entro un anno dopo la riconsegna delle merci o la data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate»), riconosce, da un lato, che tale previsione non è intesa a coordinare gli ordinamenti interni ai fini della *translatio iudicii*, ma rileva, dall'altro, che con essa vengono positivamente definiti gli effetti impeditivi della decadenza provocati dalla domanda giudiziale: nel regime della citata Convenzione, tali effetti «si pongono al limite fra il diritto sostanziale e il diritto processuale», nel senso che l'evento impeditivo in ogni caso consegue alla proposizione della domanda, *a prescindere dalla competenza giurisdizionale del giudice adito*. Si pone, in queste circostanze, il problema (di diritto interno) di coordinare la speciale disposizione pattizia in discorso con le norme processuali. Al riguardo, per la Cassazione, va in particolare considerato che il diritto processuale civile italiano assicura la riproposizione del giudizio davanti al giudice nazionale competente, entro prestabiliti limiti temporali: la regola della conservazione degli effetti impeditivi della decadenza per effetto della tempestiva riproposizione della domanda, testualmente prevista dall'art. 50 del codice di procedura civile italiano per l'ipotesi della pronuncia di incompetenza, può essere estesa –per la Cassazione– ad ipotesi analoghe, non previste, come la declinatoria della giurisdizione nei rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale e la stessa declinatoria della giurisdizione pronunciata da un giudice straniero, allorché la domanda venga tempestivamente riproposta innanzi al giudice italiano.

²⁹ Non appare azzardato, in questo senso, riferire ad uno spazio giudiziario sovranazionale, in cui operano autorità giurisdizionali di Stati diversi chiamate però a confrontarsi sempre più frequentemente le une con le altre, il senso di fondo di alcune considerazioni svolte di recente dalla Corte costituzionale italiana con riguardo alla diversa situazione determinata dalla compresenza, all'interno di uno stesso Stato, di giudici appartenenti ad ordini diversi (ordinario e speciale, civile e amministrativo). Nella sentenza 5 - 12 marzo 2007 n. 77 (consultabile nel sito <http://www.cortecostituzionale.it>), la Corte costituzionale ha affermato che il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi è «incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali». Infatti, se è vero che la Costituzione «ha recepito, quanto alla pluralità dei giudici, la situazione all'epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini, assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi». Sicché, essendo questa «la essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti –per giunta innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato– è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale». Una simile disciplina, aggiunge la Corte, «è incompatibile con un principio fondamentale dell'ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta».

un'eventuale *translatio iudicii* europea, ove dovesse effettivamente servire a far salvi (fra gli altri) gli effetti sostanziali della domanda, dovrebbe per forza di cose essere in grado di incidere sul concreto modo di essere di rapporti giuridici potenzialmente soggetti, in base alle pertinenti norme di conflitto o in base ai pertinenti regimi di diritto materiale uniforme, a normative sostanziali fra loro assai diverse.

Malgrado tali difficoltà, la rinuncia degli autori della proposta ad affrontare, ancorché con cautela, questa complessa tematica appare criticabile. Si tratta anzi, sotto un certo aspetto, di un atteggiamento sorprendente ove si consideri che, sia pure in un contesto differente, quello della litispendenza, la stessa proposta di revisione del regolamento n. 44/2001 mostra di voler «amministrare» tramite regole uniformi le conseguenze dei provvedimenti suscettibili di influenzare il *se* e il *quando* della tutela giurisdizionale, tanto da definire le conseguenze di un provvedimento –la sospensione– capace per sua natura di implicazioni assai meno incisive della declinatoria di competenza: l'art. 34, par. 2, della proposta stabilisce che durante la sospensione eventualmente disposta dal giudice di uno Stato membro in ragione della previa pendenza di un'identica causa davanti al giudice di uno Stato terzo, l'attore conserva il beneficio dell'interruzione dei termini prescrizionali previsti dalla legge del foro (già oggi, del resto, l'idea che la lite promossa in un dato Stato membro «proseguia» in un altro Stato membro riunendosi ad un procedimento ivi pendente è sottesa alla previsione dell'art. 28 del regolamento n. 44/2001, in tema di connessione privativa).

È lecito domandarsi se una analoga attenzione (espressa, beninteso, in una veste tecnica adeguata ai caratteri di una pronuncia che accerti l'inesistenza di titoli giurisdizionali idonei alla cognizione della lite) non possano trovare un riscontro nella revisione del regolamento «Bruxelles I» in funzione di un coordinamento tra procedimenti (non già «paralleli», come nel caso della litispendenza o della connessione privativa, ma) «successivi». Una riflessione in ordine alle condizioni e alle modalità tecniche di un'eventuale *translatio iudicii* a carattere transfrontaliero sarebbe, in questo senso, senz'altro opportuna.

14. Non è privo di rilievo, in quest'ottica, il fatto che altri strumenti normativi riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, già adottati o in via di elaborazione, contemplino l'ipotesi di un «trasferimento» della causa da uno Stato membro ad un altro: il riferimento è, in particolare, all'art. 15 del regolamento n. 2201/2003/CE relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e all'art. 5 della proposta di regolamento sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni, presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2009³⁰. Si tratta, è ben vero, di casi eccezionali, decisamente diversi da quello considerato in queste pagine. Le soluzioni messe a punto in relazione ad essi segnalano tuttavia la «disponibilità» del diritto dell'Unione a dar vita a sofisticate forme di raccordo fra le sovranità processuali degli Stati membri, assicurando –assieme alla «continuità» dei procedimenti giudiziari attraverso le frontiere– una più efficace tutela della posizione dei singoli.

VI. Considerazioni conclusive

15. Le innovazioni illustrate sin qui sottendono tre direttrici di fondo della revisione del regolamento «Bruxelles I», comuni a più profili della disciplina ivi stabilita.

La prima di tali direttrici corrisponde all'idea per la quale le controversie civili a carattere transnazionale, quando riguardino rapporti di natura patrimoniale, debbono potersi sviluppare –per rispondere alle esigenze proprie di uno spazio sociale ed economico integrato– secondo «catene procedurali» corte, caratterizzate da un operare in buona parte «meccanico» e capaci, come tali, di dar luogo ad esiti scarsamente o per nulla condizionati dalle peculiarità del caso di specie e dall'apprezzamento del giudice (manifestazioni di un'analoga sensibilità, in relazione a contesti fra loro assai diversi, sono ormai numerose nella giurisprudenza della Corte di giustizia: si pensi, ad esempio, alle sentenze *Turner* e *Owusu*, rispettivamente del 2004 e del 2005, che hanno riconosciuto come estranee al sistema sovranazionale, ri-

³⁰ Doc. COM/2009/154 def.

spettivamente, le *anti-suit injunctions*, in quanto suscettibili di condizionare l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato membro, e la modulazione in base a considerazioni di «convenienza», ritagliate sulle caratteristiche del caso concreto, delle decisioni relative alla competenza).

La seconda direttrice, legata alla precedente, riflette l'idea che le garanzie del giusto processo, elemento essenziale della cooperazione giudiziaria in materia civile e più in generale dell'opera di edificazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa (come emerge dall'art. 67 TFUE), implicano –nell'ottica delle istituzioni– una forte responsabilizzazione del loro titolare. Il giudice, garante del corretto svolgimento del processo, è chiamato a vegliare sulla «possibilità» che le parti beneficino delle prerogative proprie di un processo equo, ma non si sostituisce alla loro iniziativa ed è pronto a trarre dal mancato esercizio dei diritti in questione le conseguenze proprie di una rinuncia. Con riguardo alla competenza giurisdizionale, tale atteggiamento sottende tanto l'operare della proroga tacita (di fatto non compromesso dalla generalizzazione dei poteri officiosi del giudice circa la verifica del titolo di giurisdizione, come visto) quanto la previsione degli oneri informativi posti in qualche caso a carico dell'attore, come sopra ricordato. Si tratta, al fondo, di un atteggiamento non nuovo. La Corte di giustizia l'aveva preconizzato, in tutt'altro contesto, nella sentenza *ASML* del 2006, affermando che l'ostacolo al riconoscimento delle decisioni rappresentato dalla mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve ritenersi inoperante allorché il debitore, pur avendone la possibilità, non abbia fatto valere tale patologia nello Stato membro d'origine. Uno dei corollari della tendenza appena descritta –è qui possibile soltanto segnalarlo– consiste nella valorizzazione del ruolo dell'avvocatura: l'effettività della cooperazione giudiziaria riposa, in questo senso, anche sulla possibilità che le parti agiscano nel processo (sin dal principio, nello Stato d'origine) con piena consapevolezza dei diritti loro garantiti.

La terza direttrice di fondo di cui sono espressione le novità della proposta in tema di accertamento della giurisdizione attiene, infine, al rapporto fra norme uniformi e norme interne. L'esperienza maturata dalle istituzioni con l'elaborazione di norme processuali «minime», comuni agli Stati membri (nel regolamento n. 861/2007, sopra citato, ma anche ad esempio nel regolamento n. 1896/2006/CE sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento) si riverbera, nella proposta, nella tendenza ad estendere la portata del regime uniforme ad aspetti sin qui riservati alla normativa processuale del foro (è il caso del già ricordato art. 24, par. 2, della proposta, sulle informazioni che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere a beneficio del convenuto). Tale tendenza resta comunque caratterizzata da una certa «timidezza» e fatica a trovare espressione in settori in cui pure si renderebbe opportuno un maggior grado di omogeneità nella regolamentazione, come nel caso degli effetti della declaratoria di incompetenza.